

INTESA TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI DAI VENTiquATTRO AI TRENTASEI MESI, VOLTA AL MIGLIORAMENTO DEI RACCORDI TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA NONCHÈ ALLO SVILUPPO TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 0-6 ANNI. ANNUALITÀ 2024/2025.

Tra

Regione Lombardia

ed

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

rappresentati rispettivamente dal Direttore della Direzione generale *Istruzione, Formazione, Lavoro* e dal Direttore generale dell'USR;

VISTI i commi 630 e 1259 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “[...] progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.” e la definizione di “[...] livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei Servizi socio-educativi, al quale concorrono gli Asili nido [...]”;

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 “*Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;

VISTO il DLgs n. 65 del 13 aprile 2017 “*Istituzione del Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, lettera b);

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021, che ha approvato il “*Piano di Azione Nazionale Pluriennale per la promozione del Sistema integrato di Educazione e di Istruzione*” per il quinquennio 2021-2025;

VISTO inoltre l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 (rep. atti n. 83/CU) “*Accordo quadro per la realizzazione di un'Offerta di Servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra Nido e Scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei Servizi socio-educativi 0-6 anni*” e confermato dai successivi Accordi del 30 luglio 2015 (rep. atti n. 78/CU), del 27 luglio 2017

(rep. atti n. 86/CU), del 18 ottobre 2018 (rep. atti n. 101/CU), del 1° agosto 2019 (rep. atti n. 83/CU), del 6 agosto 2020 (rep. atti n. 106/CU), del 22 settembre 2021 (rep. atti n. 132/CU), del 28 settembre 2022 (rep. atti n. 162/CU), del 26 luglio 2023 (rep. atti n. 106/CU) e, da ultimo, del 12 settembre 2024 (rep. atti n. 111/CU);

RICHIAMATA la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia";

RICHIAMATA altresì la DGR n. 2110 del 25 marzo 2024, come modificata dalla DGR n. 2203 del 15 aprile 2024;

DATO ATTO che, sulla base dei citati Accordi Quadro nazionali, le Regioni provvedono alla programmazione delle "Sezioni Primavera" a livello territoriale, mediante specifiche Intese con gli Uffici Scolastici Regionali, che stabiliscono le modalità di gestione amministrativa, finanziaria, di controllo e di verifica dei contributi statali e regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ammissione in via prioritaria delle "Sezioni Primavera" già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico, per le quali permangano – previa verifica – i requisiti iniziali di ammissione;
- definizione dell'entità dei contributi da assegnare alle "Sezioni Primavera" per fasce definite, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio;
- riconoscimento dei Comuni quali soggetti regolatori dell'Offerta educativa a livello territoriale;

RILEVATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle "Sezioni Primavera" condotte sul territorio lombardo nei precedenti anni scolastici e di proseguire pertanto per l'annualità 2024/2025 – nelle more della completa messa a regime a livello nazionale del nuovo *Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione dalla nascita fino a sei anni* di cui alla legge n. 107/2015 ed al relativo DLgs n. 65/2017 ed in coerenza agli atti di programmazione regionale degli interventi – nel consolidamento e nel potenziamento in forma diffusa sul territorio lombardo dei Servizi educativi integrati destinati ai bambini di età compresa tra i due ed i tre anni, al fine di rispondere alle esigenze delle famiglie;

SENTITA ANCI Lombardia;

si conviene quanto segue

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del DLgs n. 65/2017, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'Offerta di un Servizio educativo per bambini di età compresa tra i ventiquattro e trentasei mesi per l'annualità 2024/2025 ("Sezioni Primavera").

L'offerta è da intendersi come Servizio Socio-Educativo Integrativo ed aggregato alle attuali strutture delle Scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private), di Nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da Soggetti in regolare esercizio, accreditati o convenzionati con i Comuni. L'Offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie di servizi per la prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni ed alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari e gestione del servizio)

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono l'Offerta territoriale di cui al precedente articolo, includendovi prioritariamente le Istituzioni educative, finanziate nell'anno scolastico 2023/2024 ed in possesso dei requisiti per la richiesta di contributo, enucleati all'articolo 3 della presente Intesa.

I documenti da allegare in sede di presentazione della domanda di contributo sono:

1. in caso di nuove "Sezioni Primavera", attivate nell'annualità 2024/2025:

- progetto educativo approvato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

1A. in caso di "Sezioni Primavera" aggregate alle Scuole dell'Infanzia statali o paritarie (comunali e private):

- parere favorevole/nulla osta al funzionamento della "Sezione Primavera", rilasciato dal Comune.

1B. in caso di "Sezioni Primavera" aggregate ai Nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da Soggetti in regolare esercizio, accreditati o convenzionati con il Comune:

- atto di accreditamento ovvero atto di convenzione con il Comune;
- parere favorevole/nulla osta al funzionamento della "Sezione Primavera", rilasciato dal Comune.

2. in caso di "Sezioni Primavera" già attive dagli anni precedenti:

- progetto educativo (solo se diverso dall'annualità precedente).

2A. in caso di "Sezioni Primavera" aggregate alle Scuole dell'Infanzia statali o paritarie (comunali e private):

- parere favorevole/nulla osta al funzionamento della "Sezione Primavera", rilasciato dal Comune.

2B. in caso di "Sezioni Primavera" aggregate ai Nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in regolare esercizio, accreditati o convenzionati con il Comune:

- atto di accreditamento o atto di convenzione con il Comune;
- parere favorevole/nulla osta al funzionamento della "Sezione Primavera", rilasciato dal Comune.

Ai fini del funzionamento delle "Sezioni Primavera", nonché della richiesta dei contributi annuali, i Comuni devono esprimere il parere in merito ai requisiti di agibilità, funzionalità e sicurezza degli spazi utilizzati, nonché verificare la validità del progetto educativo proposto. Il parere deve conformarsi all'Accordo Quadro, sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 (rep. atti n. 83/CU), che all'articolo 3, comma 1, lettera d), recita: "*i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i progetti di nuova esecuzione devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo*".

Articolo 3 (Requisiti per la richiesta del contributo)

I gestori di Scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private), di Nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da Soggetti accreditati o convenzionati con i Comuni possono richiedere il contributo per il servizio educativo delle "Sezioni Primavera" all'Ufficio Scolastico Regionale. Al fine di assicurare la qualità e funzionalità del servizio, nel rispetto della vigente normativa regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, dell'Accordo Quadro nazionale del 1° agosto 2013 e dei successivi Accordi Quadro del 30 luglio 2015,

del 27 luglio 2017, del 18 ottobre 2018, del 1° agosto 2019, del 6 agosto 2020, del 22 settembre 2021, del 28 settembre 2022, del 26 luglio 2023 e del 12 settembre 2024, le Istituzioni educative devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del 2024. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
- idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali ed ai regolamenti comunali vigenti in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni (in particolare, a titolo d'esempio: accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona);
- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile, rispondente alle diverse esigenze dell'utenza ed alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età, che può variare tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 bambini, in base al modello educativo ed organizzativo adottato; il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per Istituzioni educative ubicate in specifiche realtà territoriali quali, ad esempio, Comuni montani, piccole Isole e piccoli Comuni appartenenti a comunità carenti di strutture educative per la prima infanzia;
- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
- impiego di personale educativo professionalmente idoneo per la specifica fascia di età dei bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella "Sezioni Primavera", nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro;
- specificità del progetto educativo, in cui sia evidenziata la continuità educativa con le Strutture dedicate ai bambini da 0 a 6 anni, anche attraverso forme di aggiornamento del personale.

Il possesso dei citati requisiti è condizione essenziale per il funzionamento delle "Sezioni Primavera" per l'annualità 2024/2025 e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Le richieste di contributo, per quanto riguarda i Nidi d'infanzia, dovranno essere accompagnate dall'atto di accreditamento o dall'atto di convenzione con il Comune, quale Ente regolatore del servizio, e dovranno essere altresì tenute agli atti a cura del legale rappresentante dell'Istituzione educativa interessata, così come previsto anche per le Scuole dell'infanzia.

Articolo 4 (Risorse pubbliche ed erogazione del contributo)

Il contributo da erogare annualmente alle singole Istituzioni educative per ogni "Sezione Primavera" è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie statali e regionali, alla durata oraria del servizio ed al numero di bambini frequentanti, utilizzando i parametri definiti nella tabella seguente.

Fascia	Numero bambini	Ore di servizio	Contributo ottenibile
I	15-20 bambini	7-8	contributo max ottenibile
II	15-20 bambini	5-6	80% prima fascia
III	10-14 bambini	7-8	70% prima fascia
IV	10-14 bambini	5-6	50% prima fascia
V*	5-9 bambini	7-8	40% prima fascia
VI*	5-9 bambini	5-6	35% prima fascia

(*) per Comuni montani, piccole Isole e piccoli Comuni

Il contributo di prima fascia è calcolato suddividendo il totale finanziamento pubblico (statale e regionale) per la formula $[N1 + (N2 \times 80\%) + (N3 \times 70\%) + (N4 \times 50\%) + (N5 \times 40\%) + (N6 \times 35\%)]^1$:

$$\frac{\text{totale finanziamento pubblico (statale e regionale)}}{N1 + (N2 \times 80\%) + (N3 \times 70\%) + (N4 \times 50\%) + (N5 \times 40\%) + (N6 \times 35\%)}$$

Il contributo delle rimanenti fasce è calcolato nelle proporzioni indicate nella tabella sopra riportata.

Il numero di "Sezioni Primavera" finanziabili sarà stabilito nei limiti degli stanziamenti annuali statali e regionali, secondo modalità definite in raccordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale.

Resta inteso che l'attribuzione delle risorse alle Scuole dell'infanzia ed alle Istituzioni educative sarà disposta a seguito della verifica della fascia di "Sezione Primavera" proposta, sulla base di apposita istruttoria svolta dall'Ufficio Scolastico Regionale – tramite un apposito sistema informativo – e successiva validazione da parte del Tavolo Tecnico Regionale di Valutazione e Confronto, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), dell'Accordo Quadro del 1° agosto 2013 e confermato dei successivi.

Tali contributi saranno erogati a favore delle Scuole dell'infanzia e delle Istituzioni educative dall'Ufficio Scolastico Regionale e da Regione Lombardia, secondo modalità operative condivise.

Articolo 5 (Contributo delle famiglie)

La contribuzione richiesta alle famiglie che usufruiscono del servizio educativo deve essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette per la frequenza delle Scuole

¹ dove:

- N1 = numero di sezioni in Fascia I;
- N2 = numero di sezioni in Fascia II;
- N3 = numero di sezioni in Fascia III;
- N4 = numero di sezioni in Fascia IV;
- N5 = numero di sezioni in Fascia V;
- N6 = numero di sezioni in Fascia VI.

dell'infanzia e quelle richieste per i Nidi dell'infanzia, avuto riguardo alle particolari esigenze della fascia di età dei bambini (alimentazione, cura, riposo, pulizia dei locali, ...).

Le rette sono introitate, di norma, dai Soggetti gestori o dai Comuni che forniscono i servizi di supporto e sono rapportate, per tutte le tipologie di Istituzioni educative, all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La contribuzione delle famiglie è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti.

In considerazione di particolari condizioni socio-economiche delle famiglie, il Soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale dalla contribuzione.

Articolo 6 (Soggetti ammissibili)

La valutazione del possesso dei requisiti per il funzionamento dell'Istituzione educativa nel periodo 2024/2025 e per l'accesso al contributo pubblico è svolta da un apposito *Nucleo di Valutazione*, composto da esperti nominati dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Sulla base delle risultanze del *Nucleo di Valutazione*, il *Tavolo Tecnico Regionale di Valutazione e Confronto* di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), dell'Accordo Quadro del 1° agosto 2013 e confermato dai successivi approva l'elenco delle Sezioni educative beneficiarie per l'annualità 2024/2025 e la quota di contributo pubblico alle stesse spettante.

Articolo 7 (Controlli e monitoraggio)

L'Ufficio Scolastico Regionale – tramite il proprio Servizio ispettivo – provvede con verifiche a campione al controllo di regolarità del funzionamento delle “*Sezioni Primavera*” che hanno presentato richiesta di contributi ed al controllo del rispetto dei relativi progetti educativi.

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna altresì ad assicurare il monitoraggio delle attività realizzate in termini quali-quantitativi entro il 31 dicembre 2025, secondo modalità da concordarsi con la competente Direzione generale *Istruzione, Formazione, Lavoro*.

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Il Direttore generale Luciana Volta	Regione Lombardia Il Direttore generale <i>Istruzione, Formazione, Lavoro</i> Paolo Mora